



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC)

Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 39 del 28 marzo 2019, n. 31 del 30 aprile 2020 e n. 117 del 30 settembre 2020.

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 1 - Istituzione della tariffa.....	4
Articolo 2 - Oggetto	4
Articolo 3 - Definizioni	4

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE..... 5

Articolo 4 - Piano Finanziario	5
Articolo 5 - Tariffa di riferimento	5
Articolo 6 - Composizione della Tariffa	5
Articolo 7 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	6
Articolo 8 - Istituzioni scolastiche	6

TITOLO III – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI..... 6

Articolo 9 - Presupposto della tariffa	6
Articolo 10 - Soggetti obbligati.....	7
Articolo 11 - Principio di solidarietà.....	7
Articolo 12 - Obbligazione tariffaria e decorrenza	8
Articolo 13 - Determinazione della Tariffa corrispettiva.....	8
Articolo 14 - Commisurazione della parte fissa	9
Articolo 15 - Commisurazione della parte variabile	9
Articolo 16 - Classificazione dei locali e delle aree.....	11
Articolo 17 - Utenze domestiche.....	12
Articolo 18 - Definizione di locali tariffabili	12
Articolo 19 - Tariffa giornaliera.....	13
Articolo 20 – Servizi a domanda individuale (c.d. extra-Tariffa).....	13

TITOLO IV – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 14

Articolo 21 - Esclusioni dalla superficie tariffabile	14
Articolo 22 - Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche	15
Articolo 23 - Agevolazioni per disagio economico e sociale.....	15
Articolo 24 - Applicazione della Tariffa in funzione dello svolgimento del servizio.....	16
Articolo 25 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio	17
Articolo 25-bis - Misura straordinaria FO FESR Basilicata 2014/2020	17

TITOLO V – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 17

Articolo 26 - Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione	17
Articolo 27 - Controllo	19
Articolo 28 - Sanzioni	20
Articolo 29 - Riscossione ordinaria e coattiva	20
Articolo 30 - Autotutela	21
Articolo 31 - Rimborsi	21
TITOLO V – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE.....	21
Articolo 32 - Disposizioni per la prima applicazione della Tariffa.....	21
Articolo 33 - Disposizioni transitorie.....	22
ALLEGATO A.....	23
UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE DI ATTIVITÀ.....	23
ALLEGATO B.....	26

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 1 - Istituzione della tariffa

1. E' istituita la Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 ed ai criteri stabiliti dal Dm Ambiente 20 aprile 2017
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto, nel territorio del Comune, dal soggetto gestore ACTA S.p.A., società partecipata al 100% dal Comune di Potenza, secondo le modalità indicate nel contratto di servizio, nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice ambientale) e nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della Tariffa avente natura corrispettiva.
2. La disciplina della Tariffa è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n° 36/2003.
3. La Tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n° 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
 - a) **rifiuto**, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **raccolta differenziata**, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - c) **rifiuto organico**, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - d) **rifiuto vegetale**, il rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - e) **rifiuto urbano residuo - RUR**, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
 - f) **rifiuto assimilato**, i rifiuti speciali non pericolosi di cui al vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
- a) **utente**, persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o piu' utenze;
- b) **utenza**, unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- c) **utenza aggregata**, punto di conferimento riservato a due o piu' utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

- d) **Tariffa**, la tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2013 n° 147, art. 1, comma 668;
- e) **Gestore**, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente Tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;
- f) **servizio**, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE

Articolo 4 - Piano Finanziario

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto dal Gestore ed approvato dal Consiglio Comunale in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al Piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
4. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento.

Articolo 5 - Tariffa di riferimento

1. Le tariffe per le singole utenze sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di legge, sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.
2. La ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario.
3. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.

Articolo 6 - Composizione della Tariffa

1. La Tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 7 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla Tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal su citato art. 19.

Articolo 8 - Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla Tariffa disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO III – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Articolo 9 - Presupposto della tariffa

1. La Tariffa è dovuta è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine, si considerano tariffabili:
 - a) tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento;
 - b) i vani secondari o accessori di quelli indicati alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);
 - c) le aree scoperte (considerando tali anche quelle coperte da tettoie e aperte su almeno un lato) a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, delle aree scoperte adibite a verde e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, quali, a titolo esemplificativo, posteggi/parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate a carico e scarico delle merci, aree destinate al ricovero degli automezzi.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il corrispettivo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano di per sé esonero o riduzione della Tariffa.

Articolo 10 - Soggetti obbligati

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette alla tariffa, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli ulteriori obblighi relativi ai locali e alle aree in uso esclusivo.
7. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 11 - Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Articolo 12 - Obbligazione tariffaria e decorrenza

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione di pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 27.
3. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della Tariffa dovuta hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere comunicate ai sensi del successivo art. 27.
4. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore Tariffa, se non comunicate tempestivamente ai sensi del citato art. 27, hanno effetto dal giorno di presentazione della comunicazione tardiva.

Articolo 13 - Determinazione della Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. La commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal Dm Ambiente 20 aprile 2017, ai fini della realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi a criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
3. Le tariffe per le singole utenze, domestiche e non domestiche, sono quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
4. Le tariffe per le singole utenze sono approvate annualmente dal Comune entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore ed approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al DPR 158/1999. I costi fissi sono determinati in relazione ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento); i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti e sono riferiti ai costi di raccolta delle varie frazioni di rifiuto ed al loro trattamento.
6. I costi complessivi sono ripartiti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, indipendentemente dal loro utilizzo e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo dalle rispettive categorie di utenza.
7. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti negli archivi comunali all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni intervenute durante l'anno si utilizzano comunque le tariffe stabilite per l'anno in corso.

8. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
10. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del Gestore.

Articolo 14 - Commisurazione della parte fissa

1. La quota fissa della Tariffa per le **utenze domestiche** è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del DPR 158/1999.
2. La quota fissa della Tariffa per le **utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie tariffabile ai sensi del presente regolamento le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del DPR 158/1999.
3. Ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della Tariffa calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad uno. Le medesime unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette quindi alla sola quota fissa, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale ovvero da persone giuridiche, a condizione che detti locali non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di una attività economica.
4. Per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa della Tariffa è calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad 1 (uno).
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa della Tariffa sono determinati, per ogni tipologia di utenza domestica e per ogni categoria di utenza non domestica, in sede di deliberazione tariffaria.
6. Ciascuna utenza, ricorrendo il presupposto di legge per l'attivazione del servizio, e comunque tenuta a corrispondere la parte fissa della Tariffa, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 15 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile della Tariffa per le **utenze domestiche** è commisurata alla quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. La parte variabile della Tariffa per le **utenze non domestiche** è commisurata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare per le differenti frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
3. Tenuto conto delle differenti modalità di raccolta differenziata presenti sul territorio, la misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume dei rifiuti

determinato dalla dimensione del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito dall'utente ovvero dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.

4. La quantità di rifiuto conferito per le diverse frazioni di riferimento è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco conferito per lo svuotamento, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico della singola frazione di rifiuto di riferimento. Tale sommatoria moltiplicata per il numero dei conferimenti annui rilevati determina il quantitativo di rifiuti da assoggettare annualmente a tariffazione, detratto quanto già fatturato ai sensi del successivo comma 8.
5. Per le utenze domestiche aggregate (condomini), il peso/volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. A tal fine, il riparto tra le singole utenze avviene mediante i coefficienti K_b , di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999.
6. Nel caso di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, che non conferiscano i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche, per la determinazione del peso conferito sono utilizzati i coefficienti di produttività K_d , di cui alla Tabella 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/1999.
7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota variabile della Tariffa sono determinati, per ogni tipologia di utenza domestica e per ogni categoria di utenza non domestica, in sede di deliberazione tariffaria.
8. In sede di deliberazione tariffaria, nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di conferimento, così definito:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato applicando i coefficienti K_b , di cui al precedente comma 5, al 50% della quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) stimata per l'anno di riferimento;
 - b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato nella misura del 50% della produzione potenziale, come risultante dall'applicazione dei coefficienti K_d , di cui al precedente comma 6.Tale standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.
9. Per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, lo standard minimo di conferimento di cui al precedente comma 8, lett. a) è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno).
10. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza aggregata, come indicato al precedente comma 5.
11. Per gli utenti per i quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito o irregolare di rifiuti, la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di conferimenti previsti dal sistema di raccolta, tenuto conto dei contenitori in dotazione ed in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione,

comprensivi dei conferimenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

12. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, ovvero di acquisizione dei dati solo per parte dell'anno, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via proporzionale ai conferimenti regolarmente acquisiti e registrati.
13. Il Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
14. In fase di prima applicazione della Tariffa e, comunque, fino al completamento della fase sperimentale propedeutica all'introduzione di un nuovo sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, la quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza è determinata, ai fini della commisurazione della parte variabile della Tariffa, applicando i coefficienti Kb e Kd di cui alle Tabelle, rispettivamente, 2 e 4 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999, sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente raccolto dal gestore del servizio per l'anno di riferimento.

Articolo 16 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori/pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e aree.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività indicate nell'allegato A) viene effettuata, di regola, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, desumibile dalla visura camerale, dal "SIATEL" dell'Agenzia delle Entrate o da altri elementi, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, la categoria di attività di riferimento per ogni singola utenza non domestica è di regola unica per tutte le superfici asservite alla medesima attività economica; in particolare, i depositi, gli uffici e i locali accessori o pertinenziali al servizio delle attività economiche di qualsiasi tipo sono ricompresi nella medesima categoria delle attività stesse, anche se ubicati in altra sede.
5. Per le attività artigianali o industriali, il computo della superficie rilevante ai fini della quantificazione della quota fissa della Tariffa e, nei casi di cui al comma 5 del precedente art. 15, ai fini della determinazione dei conferimenti all'interno di utenze aggregate è effettuato distinguendo la parte ove avviene in senso stretto la produzione artigianale o industriale (laboratori), con i relativi depositi ad essa collegati funzionalmente, dagli altri locali (vendita, esposizione) ed applicando i coefficienti Kc e Kd, di cui al DPR 158/1999, previsti per le rispettive categorie di attività.
6. Per le attività per le quali è prevista una specifica categoria (palestre, impianti sportivi,

discoteche, etc.) si applicano i corrispondenti coefficienti Kc e Kd, di cui al DPR 158/1999, anche se tali attività sono esercitate sotto forma di associazione.

7. Qualora l'attività di odontotecnico sia esercitata nei locali di uno studio dentistico, si applicano i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria degli studi professionali. Nel diverso caso in cui il locale sia adibito solo ed esclusivamente a laboratorio odontotecnico, si applica la categoria prevista per le attività artigianali (cat. 21).
8. La categoria "esposizione, autosaloni" si applica alle attività espositive e di vendita con superficie complessiva pari o superiore a 400 mq.
9. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che le utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti la superficie di riferimento si determina nella misura del 50% della superficie complessiva.

Articolo 17 - Utenze domestiche

1. Ai fini della quantificazione della parte fissa della Tariffa e della ripartizione dei volumi di rifiuto attribuiti ad un'utenza aggregata, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza.
2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:
 - a. Utenze domestiche di residenza;
 - b. Utenze domestiche non di residenza.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, dalla data di inizio delle stesse. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno sono efficaci dal giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione
4. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri permanenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente, salvo i casi di abitazioni con unico occupante, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e previa richiesta dell'interessato. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte di nuclei familiari residenti nel territorio comunale, per le utenze domestiche a disposizione di persone giuridiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente (residenti in R.S.A. o in istituti sanitari) il numero dei componenti viene posto pari ad uno.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 18 - Definizione di locali tariffabili

1. Per le utenze non domestiche, si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque

denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. A tal fine, sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori o pertinenziali, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie tariffabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come tariffabile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di vendita merci, ecc.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.
5. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ed è rilevata dalla planimetria catastale dell'utenza occupata o, in mancanza, dalla visura catastale. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente della predetta documentazione catastale, per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata, il Gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

Articolo 19 - Tariffa giornaliera

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la Tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tariffa, da effettuarsi con le modalità e nei termini stabiliti dal Gestore.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.

Articolo 20 – Servizi a domanda individuale (c.d. extra-Tariffa)

1. Il Gestore potrà fornire - a domanda individuale - servizi di gestione dei rifiuti complementari ed integrativi rispetto alla gestione ordinaria.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo definito da apposito prezzario proposto dal Gestore ed approvato dal Comune. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - il ritiro di rifiuti ingombranti
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;

- tutte le altre prestazioni extra-standard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuati nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

TITOLO IV – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 21 - Esclusioni dalla superficie tariffabile

1. Ai fini della determinazione delle superfici tariffabili, non si tiene conto dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente accertabili in base ad elementi obiettivi di diretta rilevazione o ad idonea documentazione. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:
 - a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, portici, cortili, ecc.); Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggette a tassazione, invece, i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) o comunque destinati ad uso diverso anche se inseriti nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - e) le abitazioni prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcuna utenza (luce, gas, acqua), escluse le superfici pertinenziali relative a depositi, garage, box e ai locali elencati alla precedente lettera b) con altezza superiore a metri 1,50. In caso di distacco della sola utenza elettrica, pur in presenza di mobilio, l'abitazione è soggetta a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative. Le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di ogni utenza, sono soggette a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative;
 - f) i fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione.
2. Non sono altresì computate come superfici tariffabili quelle riferite a:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto) ovvero a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per clienti);
 - b) aree adibite a verde;
 - c) locali ed aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - d) locali o aree utilizzati in via permanente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, ivi comprese le sacrestie e i locali utilizzati per attività di catechesi, con esclusione dei locali annessi adibiti ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso

stretto;

- e) locali ed aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; non sono allo stesso modo computate le superfici relative a magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali, mentre sono tariffabili i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
3. Ai fini del riconoscimento delle esclusioni di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare al Gestore apposita dichiarazione, supportata da idonea documentazione (planimetrie, contratto di smaltimento dei rifiuti speciali, ordinanze), avente effetto a decorrere dal giorno della relativa presentazione.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi del presente articolo, verrà applicata la Tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di cui al successivo art. 28.

Articolo 22 - Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. In occasione della determinazione annuale della Tariffa, l'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche, opportunamente identificate, che avviano al riciclo frazioni di rifiuti attraverso un centro di raccolta comunale.
2. A favore delle utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico è concessa una riduzione della Tariffa pari al 10% della quota variabile. Analoga agevolazione è riconosciuta alle imprese agricole e florovivaistiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze,
3. La riduzione di cui al comma precedente compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte dell'utente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e alla documentazione attestante l'acquisto o il possesso della compostiera.
4. L'istanza produce i suoi effetti a decorrere dal primo giorno solare successivo a quello di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche da comunicare tempestivamente.
5. A seguito della presentazione dell'istanza, il Gestore potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.

Articolo 23 - Agevolazioni per disagio economico e sociale

1. In favore dei nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, è prevista una riduzione tariffaria, nella quota fissa e variabile, dell'80%, per i soli locali destinati ad abitazione di residenza e relative pertinenze.
2. La riduzione di cui al comma precedente trova applicazione in presenza di un indicatore ISEE compreso fra zero e duemilacinquecento (2.500,00) Euro. Tale limite ISEE è

elevato a cinquemila (5.000,00) Euro in caso di nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%.

3. Per beneficiare della suddetta agevolazione, l'interessato deve presentare all'Ufficio Servizi Sociali comunale, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita richiesta scritta, a cui deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - b) eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato da competenti servizi sanitari pubblici;
 - c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in caso di invio della domanda a mezzo posta).
4. Ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, la riduzione tariffaria trova applicazione con riferimento all'intero anno in cui la richiesta è stata presentata e per poterne beneficiare anche per gli anni successivi è necessario riproporre l'istanza di anno in anno.
5. La riduzione tariffaria disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con altre agevolazioni previste dal presente regolamento, per cui, in presenza delle condizioni che danno diritto ad altre agevolazioni, sarà applicata d'ufficio quella più favorevole per il contribuente.
6. In casi eccezionali, pur in presenza di un ISEE superiore ai limiti previsti nei commi precedenti, ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico-sociale, in base alla valutazione degli assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi Socio-Assistenziali, saranno concesse le stesse riduzioni previste nei commi precedenti.
7. L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta nel bilancio del Comune come autorizzazione di spesa, al fine di riconoscere al Gestore il relativo rimborso.

Articolo 24 - Applicazione della Tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Ai fini dell'applicazione della Tariffa in funzione dello svolgimento del servizio si individuano:
 - un'Area Urbana entro la quale è istituito il servizio di raccolta porta a porta, domiciliare o condominiale, dei rifiuti urbani ed assimilati e sono erogati tutti i connessi servizi ambientali di spazzamento, disinfestazione, centro raccolta, ecc.;
 - un'Area Extra Urbana, costituita da tutti i centri frazionali e dai nuclei abitativi più significativi, in cui il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è attuato attraverso contenitori stradali di prossimità e gli ulteriori servizi ambientali sono effettuati dietro specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale e sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dalla stessa;
 - una zona ricadente nell'Area Extra Urbana in cui il servizio di raccolta è da ritenersi non effettuato, in quanto la distanza delle utenze dal contenitore stradale più vicino è superiore a 500 metri.
2. La Tariffa è dovuta al 100% nell'Area Urbana, mentre per le unità immobiliari situate nell'Area Extra Urbana, la Tariffa è dovuta, nella quota fissa e variabile, nella misura del:
 - 100% se la distanza dal più vicino punto di raccolta stradale è inferiore o uguale a 500 metri;
 - 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore a 500 metri.

3. Per la finalità di cui al precedente comma 2, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno solare successivo alla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla comunicazione di inizio occupazione/possesso o di variazione, disciplinata al successivo articolo 26, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della comunicazione.
5. Le tariffe ridotte di cui al presente articolo non sono cumulabili con le altre riduzioni previste dal presente regolamento; in caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 25 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. La Tariffa è ridotta dell'80%, nella quota fissa e variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il beneficio è concesso previa presentazione al Gestore di formale e motivata diffida dell'utente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio. Ove il Gestore non provveda nel predetto termine di sessanta giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi della diffida, si procederà all'applicazione della riduzione di cui al comma precedente.
3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui ai precedenti commi, le violazioni denunciate dal contribuente devono essere continue, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio, ovvero dalla presenza di cantieri edili.
4. La riduzione di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le altre riduzioni previste dal presente regolamento; in caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 25-bis - Misura straordinaria FO FESR Basilicata 2014/2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.
2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni

TITOLO V – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 26 - Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui al precedente articolo 10 hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al verificarsi di tali eventi e, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare ovvero restituire i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta

comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore.

2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
3. Al fine di acquisire le necessarie informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate.
5. Nel caso di decesso del soggetto obbligato, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 1 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.
6. In presenza di utenze domestiche aggregate (condomini) e di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
8. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, la comunicazione di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.
9. Le variazioni in diminuzione della Tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della comunicazione.
10. La comunicazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 60 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della Tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la comunicazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che la tariffa non sia stata corrisposta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Quando la denuncia di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
12. Al fine di assicurare il permanere per ogni esercizio della copertura integrale del costo del servizio rifiuti, l'importo delle riduzioni tariffarie riconosciute ai sensi del presente articolo, al netto della maggiore Tariffa riveniente dalle nuove occupazioni, è computato ai fini della determinazione del costo del servizio relativo all'anno successivo rispetto a quello cui fanno riferimento i predetti importi.

Articolo 27 - Controllo

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o alla verifica della corrispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'applicazione della Tariffa.
2. Nell'esercizio di detta attività il Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo (Polizia Locale) ovvero di soggetti pubblici e privati previo affidamento di specifico incarico.
3. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra all'utente apposito invito alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale avviso, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica dell'invito inviato. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore determina la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione.
4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) richiedere a uffici pubblici o a società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti riferite ai singoli utenti.
 - c) richiedere all'amministratore del condominio o al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale o della multiproprietà;
 - d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio, al fine di rilevarne la superficie e la destinazione, nonché ogni altro elemento che possa dar luogo ad esenzioni o riduzioni tariffarie.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del codice civile.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento costituiscono un illecito amministrativo e sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 150,00, salvo per le seguenti fattispecie, rilevate ad esito delle attività di controllo di cui al precedente art. 27, per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito specificata:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 300,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 100,00	€ 500,00
Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 100,00	€ 500,00
Infedele comunicazione/dichiarazione	€ 50,00	€ 250,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 250,00

Articolo 29 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.
2. Il Gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, contemperando esigenze di liquidità della gestione e facilitazione nell'adempimento dell'utente. Nel caso in cui nella fattura sia indicata una rateizzazione dei pagamenti, è ammessa la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La fatturazione può essere emessa in acconto, anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente, fintanto che non saranno approvate le tariffe definitive, con successivo saldo degli importi ancora spettanti.
3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Possono essere inviate anche per posta elettronica ordinaria o certificata previa specifica richiesta dell'interessato.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato, entro il termine indicato dal Gestore che normalmente non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione, mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, pos e carte telematiche. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal Gestore, da tenere distinti da quelli dovuti a titolo di tariffa.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Non si procede alla richiesta di pagamento quando l'importo complessivo della fattura è inferiore ad € 5,00 (cinque/00). L'importo a debito, ai fini del pagamento, verrà riportato

nella fattura successiva. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito in mancanza di continuità del servizio reso.

7. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
8. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per le attività di recupero del credito, degli interessi di mora al tasso legale in vigore maggiorato di tre punti percentuali per il tempo di effettivo di ritardo e degli aggi o compensi dovuti al soggetto cui il Gestore abbia eventualmente affidato l'attività di riscossione coattiva. Nel caso di omesso pagamento del sollecito il Gestore può altresì avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
9. È facoltà del Gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento.

Articolo 30 - Autotutela

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita motivata determinazione, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

Articolo 31 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio. Non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.
2. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive in ogni caso col decorso di 5 anni dalla data del pagamento: la richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal giorno successivo alla richiesta di rimborso.
4. In ogni caso è esclusa, trattandosi di somme destinate alla copertura di un pubblico servizio, qualsiasi compensazione di tipo privatistico.

TITOLO V – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Articolo 32 - Disposizioni per la prima applicazione della Tariffa

1. La Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) è istituita dal 1° gennaio 2018 in sostituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicata nell'anno 2017.

2. Dalla data di entrata in vigore della Tariffa disciplinata dal presente Regolamento, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari previgenti in materia di TARI, costituite in particolare dagli articoli da 36 a 64 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 87 del 9 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Rimane peraltro ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di riscossione, accertamento e rimborso relative ai previgenti prelievi per il servizio rifiuti (TARSU e TARI), limitatamente ai corrispondenti periodi di vigenza.
3. Per la prima applicazione della Tariffa si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU e TARI), opportunamente integrate con le informazioni desunte dalle ulteriori banche dati rese disponibili dall'ente e/o da specifiche richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione, la Tariffa potrà essere riscossa in acconto sulla base dei criteri vigenti per l'anno 2017 e, a conguaglio, sulla base dei criteri di misurazione puntuale dei rifiuti previsti dal presente regolamento.

Articolo 33 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà a curare le attività di riscossione, accertamento e rimborso delle pregresse annualità della Tassa Rifiuti, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali previsti per legge.



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO A

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Categoria DPR 158/99	Sottocategoria	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
	1a	Circoli privati e di ritrovo e di divertimento
	1b	Scuole da ballo
	1c	Scuole pubbliche e private
	1d	Autoscuole
	1e	Istituti di formazione
	1f	Istituti di educazione
	1g	Collegi
	1h	Convitti
2		Cinematografi e teatri
	2a	Locali destinati a congressi e convegni
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
	3a	Esercizi pubblici di autorimesse
	3b	Rimesse di carri funebri
	3c	Spedizionieri
	3d	Corrieri Espresso
	3e	Aree e stazioni di servizio
	3f	Deposito mezzi linee trasporto urbano
	3g	Magazzino deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita
	3h	Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'attività di spurgo, di disinfestazione, di trivellazione/perforazione, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, di pulizia, ecc;
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
	4a	Distributore di carburante
	4b	Palestre
	4c	Impianti sportivi
	4d	Campeggi

5		Stabilimenti balneari
6		Esposizioni, autosaloni
	6a	Esposizione e vendita di mobili , elettrodomestici, arredo bagno, ecc con superficie superiore a 400 mq.
7		Alberghi con ristorante
	7a	Locande
	7b	Pensioni
8		Alberghi senza ristorante
	8a	Locande
	8b	Pensioni
9		Case di cura e riposo
	9a	Istituti di assistenza
	9b	Caserme (ex cat. 2)
	9c	Carceri (ex cat. 2)
10		Ospedale
	10a	Cliniche private (ex cat. 10)
	10b	Laboratori analisi mediche e cliniche (ex cat. 10)
	10c	Centri di riabilitazione e di fisioterapia
11		Uffici, agenzie
	11a	Agenzie di viaggio
	11b	Agenzie e Istituti assicurativi
12		Banche, istituti di credito e studi professionali
	12a	Istituti finanziari
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
	14a	Parafarmacia
	14b	Erboristeria
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16		Banchi di mercato beni durevoli
	16a	 Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
	18a	Lavanderie
	18b	Attività di riparazione elettrodomestici
	18c	Vetraio

19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	19a	Gommisti
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21		Attività artigianali di produzione beni specifici
	21a	Laboratori fotografici
	21b	Laboratori odontotecnici
	21c	Laboratori grafici
	21d	Laboratori tipografici
	21e	Gelateria produzione
	21f	Pasticceria produzione
	21g	Panificio produzione (laboratorio)
	21h	Produzione Pasta fresca (laboratorio)
	21i	Laboratorio pizza al taglio
	21l	Pizzeria di solo asporto
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
	22a	Tavole calde e fredde (ex cat. 5)
23		Mense, birrerie, amburgherie
24		Bar, caffè, pasticceria
	24a	Gelateria somministrazione e vendita
	24b	Pasticceria somministrazione e vendita
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	25a	Panificio (vendita)
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28		Ipermercati di generi misti
29		Banchi di mercato genere alimentari
	29a	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta
30		Discoteche, night-club
	30a	Sale da ballo
	30b	Discoteche
	30c	Sala da gioco
	30d	Sale scommesse
	30e	Bowling

L'elencazione delle sottocategorie indicate nel presente allegato ha carattere meramente esemplificativo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alle categorie di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO B

LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

(Allegato 1 al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti - Del. C.C. n. 78/2016)

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali